

# Prestare l'auto ricevuta in comodato d'uso integra il reato di appropriazione indebita

03 Settembre 2019

Lorenzo Pispero

## Indice

### 1. Il caso in esame

### 2. La soluzione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito (con **sentenza 31 maggio 2019, n. 24471**) che **integra il reato di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 codice penale il mero utilizzo di un bene oltre i limiti consentiti dal titolo per il quale legittimamente lo si possiede.**

### 1. Il caso in esame

Il ricorrente era stato condannato dai giudici di merito per il **reato di appropriazione indebita** per aver consegnato un'autovettura ricevuta in comodato d'uso ad un soggetto terzo. Nel ricorso, lo stesso deduceva violazione di legge, rilevando come il **prestare ad un terzo un bene oggetto di comodato non potesse integrare la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 646 codice penale secondo la nozione ricavabile dalla disposizione codicistica**, potendo tale condotta rilevare esclusivamente sul piano civilistico come inadempimento contrattuale.

### 2. La soluzione della Corte di Cassazione

Al fine di dare soluzione alla questione giuridica prospettata nel ricorso, la Suprema Corte ha evidenziato come, in tema di appropriazione indebita d'uso, si siano formati **due distinti orientamenti** giurisprudenziali:

(i) secondo un primo orientamento, più risalente, **la fattispecie incriminatrice sussisterebbe solo in caso di inversione del possesso in dominio**. Dunque, *“l'uso, come qualsiasi profitto che si ricavi illegittimamente dalla cosa posseduta, può essere assunto, in concorso dell'elemento subiettivo, come elemento di prova dell'avvenuta appropriazione, ma non può, di per sé, essere considerato sufficiente ad integrare l'estremo obiettivo del delitto”*. All'atto materiale, eccedente le facoltà inerenti al possesso, deve accompagnarsi l'esplicita o implicita, ma inequivocabile, manifestazione di volontà di tenere la cosa come propria. Pertanto, **non configura la fattispecie di cui all'articolo 646 codice penale la semplice appropriazione indebita d'uso;**

(ii) secondo un diverso orientamento, l'uso, costituendo un modo di esercizio del diritto di proprietà, se eccedente i limiti previsti dal titolo in virtù del quale legittimamente si possiede il bene, può integrare la fattispecie criminosa in oggetto se accompagnata dalla volontà di disporre della cosa come se fosse propria.

**Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno ritenuto di aderire a tale ultimo orientamento giurisprudenziale, in base al quale sussiste “il reato di appropriazione indebita, anche nell’ipotesi di uso indebito della cosa [...]. Quello che conta è che l’uso indebito del bene sia avvenuto trascendendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale l’agente deteneva in custodia il bene, di modo che l’atto comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell’inversione del possesso che costituisce l’elemento oggettivo della struttura del reato”.**

Pur ritenendo configurata la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, essendo **decorso medio tempore il tempo di prescrizione del reato**, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.

**TAG:** *appropriazione indebita, comodato, illecito civile*

---

#### **Avvertenza**

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.